



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01

PARTE SPECIALE "C": I REATI IN MATERIA SOCIETARIA

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei reati in materia societaria e alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti parti:

- I) illustrazione delle fattispecie di reato ascrivibili alla famiglia dei reati societari, applicabili per analogia anche ad un ente diverso dalla società in senso stretto, astrattamente configurabili nella realtà della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.;
- II) identificazione dei processi ed attività aziendali della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di risk assessment condotte e delineazione dei principi di comportamento e regole di condotta applicabili nella realizzazione delle attività a rischio, ad integrazione del sistema etico;
- III) principi di comportamento e protocolli specifici.

I) LE FATTISPECIE DI REATO

Tra i reati societari, si riportano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.

Preliminarmente, occorre evidenziare - sia pure ciò non rilevi attualmente per la Società che è priva di personale con qualifica dirigenziale - un profilo di novità introdotto dalla riforma attuata dal d.lgs. 61/2002, che ha ampliato il novero dei soggetti attivi dei reati: ai sensi del nuovo testo di legge, infatti, i destinatari delle norme in argomento sono anche i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

A) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

*** Falsità in comunicazioni sociali (artt. 2621 cod. civ. e 2621 bis cod. civ.)**

La fattispecie di cui al nuovo art. 2621 c.c. è delimitata alle società "non" quotate e così dispone: *"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è*





imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Per bilanci devono intendersi: il bilancio annuale (composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa); un bilancio straordinario, in relazione a specifiche operazioni o a determinati periodi di tempo; il bilancio consolidato, in ragione del riferimento normativo anche ai gruppi.

Nell'ambito delle "relazioni" vanno collocate: la relazione sulla gestione e quella del Collegio sindacale da allegare al bilancio; la relazione sulla situazione patrimoniale della società in caso di perdite; le relazioni sui progetti di fusione e scissione.

Il reato, infine, può realizzarsi anche tramite altre comunicazioni sociali, a condizione che siano: previste dalla legge (tipiche); rivolte ai soci o al pubblico (con esclusione della rilevanza penale delle falsità o delle omissioni nelle comunicazioni "intraorganiche" - rivolte da un componente di un organo societario ad un altro componente del medesimo organo - ed "interorganiche" - diretta da un organismo della società ad un altro.

Rileva, inoltre, il nuovo art. 2621-bis, rubricato "Fatti di lieve entità". In base a tale nuova disposizione, salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione quando i fatti di cui all'art. 2621 c.c. : sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta; riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del RD 267/42.

*** Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° co. cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Si tratta di una norma non applicabile alla Società Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. in quanto società per azioni non quotata.

B) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

*** Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)**





Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

*** Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

*** Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titoli di





concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

*** Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;
- il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

*** Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

*** Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:





-
- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
 - il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

C) TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'.

*** Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci. In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

*** Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

D) TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI

*** Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)**

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.





E) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

*** Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)**

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima, attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria (la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per contodi terzi);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distinguishedunque dal reato comune previsto dall'art. 170- bis del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art.25-ter del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque", fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

F) TUTELA PENALE CONTRO I REATI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI SOCIETARIE TRANSFRONTALIERE

*** Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 55 D. Lgs. 19/2023)**

Tale ipotesi di reato ha ad oggetto il rilascio del certificato preliminare necessario per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

Il reato è stato introdotto dall'art. 55 del D. Lgs n. 19 del 2.03.2023, in attuazione della direttiva UE 2019/2121, che ha inserito nell'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01 la lettera s-ter, dedicato ai reati societari.

La nuova disposizione punisce, dunque, ove sussistenti gli ulteriori requisiti previsti del Decreto 231, l'ente nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. La





sanzione è aumentata di un terzo laddove il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità (comma 3). In particolare, a fronte di una ipotesi delittuosa "comune" (chiunque forma...), ai fini della responsabilità dell'ente è necessario invece che il soggetto agente rientri tra quelli contemplati dall'art. 5 del Decreto 231 (i.e., soggetti apicali ovvero sottoposti alla loro direzione o vigilanza).

II) I PROCESSI SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, in riferimento alle attività svolte dalla Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "C" del Modello, le seguenti:

1. la predisposizione di comunicazioni dirette al socio unico ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica;
2. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 1) relativi comunque alla Società;
3. la gestione dei rapporti con il Revisore Legale;
4. la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse (Autorità Nazionale Anticorruzione, Osservatorio Regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ecc.);
5. il compimento di operazioni endosocietarie o di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate;
6. la transazione e/o la rinuncia relativamente a posizioni creditorie.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo della Società.

Al riguardo appare da ultimo opportuno segnalare che, benché il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (il "Decreto della Revisione Legale") abbia di fatto abrogato l'art. 2624 cod. civ. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione), la Società - in via prudenziale - ha comunque deciso di continuare a considerare tra le Aree a Rischio i rapporti con il Revisore Legale, e ciò in virtù del fatto che le fattispecie appena richiamate, sebbene non più inserite nel Decreto, risultano tutt'oggi giuridicamente rilevanti, trovando di fatto spazio all'interno dello stesso Decreto della Revisione Legale agli artt. 27 e 29.





III) I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLI SPECIFICI

III - A) PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

È fatto espresso **divieto** – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti da integrare le fattispecie di reato sopra considerate.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui qualsiasi soggetto operante nell'ente, inclusi Consulenti esterni in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre aree aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti all'attività gestionale della Società, oltre alle regole di cui alla presente parte speciale del Modello, devono essere conosciute e rispettate tutte le regole procedurali contenute, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- i regolamenti ed il protocollo adottato per la redazione del bilancio.
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari del presente Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati societari;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;





3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- i) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ii) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- iii) non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la redazione dei bilanci e nelle procedure amministrativo contabili;

4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Revisore Legale o del socio unico;
- ii) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

5. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- i) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e no, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle





norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;

ii) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;

iii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

6. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

i) restituire conferimenti al socio unico o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

ii) assegnare utili al socio unico, in luogo di destinarli alle attività indicate nello Statuto della Società;

iii) impiegare, per il conseguimento dell'oggetto sociale della Società, utili non effettivamente conseguiti;

iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

v) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;

vi) assegnare i beni sociali al socio unico – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

7. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette;

8. assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.





III - B) I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO IN SPECIFICI PPROCESSI SENSIBILI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che i destinatari del Modello, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti a rispettare.

1. L'Organo Amministrativo della Società il diverso soggetto eventualmente individuato dall'Organo Amministrativo:
 - a. cura che il sistema interno di revisione legale dei conti sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa. Sono elementi del sistema:
 - le procedure amministrativo – contabili per la formazione del bilancio di esercizio nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;
 - il risk assessment;
 - la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli;
 - il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni;
 - b. rilascia - in occasione della predisposizione degli atti e delle comunicazioni della Società che espongono dati contabili relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ai fini della formazione del bilancio, e di altre eventuali situazioni contabili infrannuali della Società- una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della Società diffusi;
 - c. verifica ed attesta, in occasione della redazione del bilancio:
 - l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche della Società e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire un' rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;





-
- che la relazione sulla gestione comprenda un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi incertezze cui la medesima sia esposta.

2. Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti la Società, è fatto obbligo ai destinatari del seguente Modello di attenersi a quanto segue:

- c) necessità di assicurare il rispetto dei requisiti di indipendenza richiesti al Revisore Legale così come indicati o richiamati dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (il “Decreto sulla Revisione Legale”);
- d) identificazione del soggetto preposto alla trasmissione della documentazione al Revisore Legale;
- e) possibilità per il Revisore Legale di prendere contatto con l'OdV per situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- f) divieto di attribuire, al Revisore Legale alcuno dei seguenti servizi alla Società:
 - tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
 - progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;
 - servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
 - servizi attuariali;
 - gestione esterna dei servizi di controllo interno;
 - consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
 - intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
 - prestazione di difesa giudiziale;
 - altri servizi e attività, anche di consulenza in relazione alla loro idoneità a comprometterne l'indipendenza;
- g) divieto di attribuire al Revisore Legale cariche sociali nell'organo amministrativo della Società di stipulare con i medesimi soggetti dei contratti di lavoro autonomo o subordinato aventi ad oggetto funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un biennio dalla conclusione dell'incarico;





3. Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:

- a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non da inviare a tali Autorità;
- b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi della Società);
- c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto appena sopra dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

- a) dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
- b) dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
- c) dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte dei responsabili dei vari settori di attività competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse aree di attività ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;
- d) il responsabile incaricato di cui al precedente punto c) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

